

Sentenza n. 108 del 3 febbraio 2005.

Pubblica udienza del 26 gennaio 2005.

Presidente: dott. Vincenzo Sammarco.

Relatore: dott. Luigi Ranalli.

“SENTENZA

Testo:

sul ricorso n.749 del 2004 proposto da \*\*\*, \*\*\*, \*\*\* e \*\*\*, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Ranci ed Alessandra Ranci e presso il loro studio elettivamente domiciliati in Ancona, Corso Garibaldi n.136;

contro

- il COMUNE di VISSO, in persona del Vice-Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Pierdominici ed elettivamente domiciliato in Ancona, Via Menicucci n.1, presso lo studio dell'avv. Corrado Curzi;

- l'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio è per legge domiciliato;

e nei confronti

- di \*\*\* ed \*\*\*, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Ballesi e Giorgio Ballesi ed elettivamente domiciliati in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale;

- di \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\* e \*\*\*, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento con cui sono stati eletti, a seguito della consultazione elettorale del 12 e 13.6.2004, \*\*\* a Sindaco del Comune di Visso ed i consiglieri della lista collegata n.1 “Insieme per Visso”;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, compresi i verbali delle operazioni di scrutinio svolte nelle sezioni n.1 e n.2.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Visso, di \*\*\* e di \*\*\*, nonché del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio elettorale centrale di Camerino;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti i ricorsi incidentali proposti dal Comune di Visso, \*\*\* ed \*\*\*;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 26 gennaio 2005, il Cons. Luigi Ranalli;

Uditi l'avv. Giovanni Ranci per i ricorrenti, l'avv. Pierdominici per il Comune di Visso, in sostituzione dell'avv. Balesi, per \*\*\* ed \*\*\*;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente, ritiene di dover confermare l'estromissione dal giudizio dell'Ufficio centrale elettorale e l'infondatezza del secondo motivo di gravame, ribadendo quanto evidenziato nella propria ordinanza n.146/2004.

Resta, quindi, da esaminare il primo motivo di gravame ed il ricorso incidentale.

Orbene, dall'esperita istruttoria, risulta che:

a) nella prima sezione elettorale delle sette schede complessivamente annullate:

- 1) una reca due segni trasversali distintamente apposte su entrambe i riquadri delle due liste in competizione, senza alcuna indicazione di preferenza;
- 2) un'altra non reca alcun segno di voto apposto sui simboli o sui riquadri delle due liste, ma espressioni critiche scritte in stampatello sul resto della scheda;
- 3) un'altra reca una segno di linea a spirale che attraversa la scheda, senza alcun altra indicazione;

4) un'altra reca un segno di croce esteso ad entrambi i riquadri delle liste, senza altra indicazione.

L'annullamento di queste schede non corrisponde ad alcuna delle ipotesi indicate nel gravame e, comunque, sono state correttamente annullate, in quanto è evidente che neppure per implicito può ritenersi in qualche modo espresso un segno di voto, per di più valido, a favore della lista n.2;

5) un'altra reca sia un segno di voto sul simbolo della lista n.1 sia un segno di croce sul simbolo della lista n.2, senza, però, alcuna indicazione di preferenza per un consigliere dell'una o dell'altra lista: anche in questo caso l'annullamento è stato correttamente disposto, non potendosi affatto ritenere che sia stato espresso, sia pure per implicito, un valido voto attribuibile alla sola lista n.2;

6) un'altra reca il segno di voto sul simbolo della lista n.1 con l'indicazione nominativa di "Di Pietro", che non risulta essere consigliere candidato in nessuna delle due liste: anche in questo caso, a prescindere dalla legittimità della mancata attribuzione del voto a favore della lista n.1, in nessun modo può ritenersi che sia stata espresso un voto valido attribuibile alla lista n.2;

7) un'altra non reca segni di voto, ma l'indicazione di "Pazzaglini" e "Bischi" nello spazio esterno a fianco del riquadro della lista n.1: trattandosi di indicazione nominativa del candidato Sindaco della lista n.1 e di un consigliere candidato nella stessa lista, a prescindere dalla legittimità della mancata attribuzione del voto alla lista n.1, in nessun modo può ritenersi che sia stata espresso un voto valido attribuibile alla lista n.2;

Per la sezione n.1, quindi, nessun voto risulta illegittimamente non assegnato alla lista n.2;

b) nella seconda sezione elettorale delle sei schede complessivamente annullate:

1) una reca un segno trasversale esteso ad entrambi i riquadri delle due liste, senza alcuna

altra indicazione;

2) una reca due segni trasversali distintamente apposti sul riquadro della lista n.1 e sul riquadro della lista n.2, senza alcun altra indicazione;

Anche in questo caso, l'annullamento di queste schede è stato correttamente disposto, in quanto è evidente che neppure per implicito può ritenersi in qualche modo espresso un segno di voto, per di più valido, a favore della lista n.2;

3) una reca l'indicazione di "Mattioli " in modo leggibile e con sotto il presumibile nome di "Teresa", entrambe apposte sul riquadro della lista n.1, senza alcun altro segno di voto per una o l'altra lista: considerato che il nominativo, sia pure indicato in modo non completamente leggibile, non corrisponde ad alcun candidato sia della lista n.1 che della lista n.2, correttamente la scheda stessa è stata annullata, né può ritenersi che in qualche modo sia stato espresso, sia pure per implicito, un valido voto attribuibile alla lista n.2;

4) altra scheda che non reca segni di voto, ma l'apposizione di un nome di fatto illeggibile, anche se le prime lettere sono "ve...", apposto, però, sul riquadro della lista n.1: anche ammettendo che si tratti di preferenza espressa per un candidato della lista n.2, per poter attribuire il voto alla lista n.2 ai sensi del V comma dell'art.57 del D.P.R. 16 maggio 1960 n.570, il nominativo doveva quanto meno essere apposto nel riquadro della lista n.2 o in altra parte della scheda, ma non su quello della lista n.1 perché tanto effettivamente comporta l'impossibilità di poter dedurre con sufficiente certezza che l'elettore abbia, in realtà, inteso votare con la preferenza la lista n.2 e non quella ove l'ha pur sempre apposta;

5) altra scheda che non reca segni di voto, ma l'indicazione di "Crisanti" sul riquadro della lista n.1: orbene, è vero che "Grisanti Dino" è un consigliere candidato per la lista n.2, ma, anche in questo caso, per poter attribuire il voto alla lista n.2 ai sensi del V comma dell'art.57 del D.P.R. n.570/1960, il nominativo doveva quanto meno essere apposto nel riquadro della lista n.2 o in altra parte della scheda, ma non su quello della lista n.1 perché

tanto effettivamente comporta l'impossibilità di poter dedurre con sufficiente certezza che l'elettore abbia, in realtà, inteso votare con la preferenza la lista n.2 e non quella ove l'ha pur sempre apposta;

6) altra scheda che non reca segni di voto, ma l'indicazione di "Albani" apposto sul riquadro della lista n.2: orbene, \*\*\* è un candidato della lista n.1, non della lista n.2 e, quindi, in nessun caso può ritenersi, sempre ai sensi del V comma dell'art.57 del D.P.R. n. 570/1960, che sia stato indirettamente espresso un voto valido per la lista n.2.

In definitiva, anche nella sezione elettorale n.2 non risulta alcun voto illegittimamente non assegnato alla lista n.2: in subordine, anche ammettendo che tanto sia ravvisabile per le schede di cui alle precedenti nn.4 e 5, si tratta solo di due voti in più inidonei a modificare il risultato elettorale impugnato, tenuto conto dei quattro voti in più complessivamente conseguiti dalla lista n.1.

Anche il primo motivo di gravame è, dunque, infondato ed il ricorso va respinto, con conseguente improcedibilità del ricorso incidentale per carenza di interesse.

Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.

P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato, proposto da \*\*\*, \*\*\*, \*\*\* e \*\*\*, e dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dal Comune di Visso, \*\*\* ed \*\*\*.

Spese compensate.”